Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM)[1]

del 20 aprile 2010 (stato 20 novembre 2026)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 6165 del 21 gennaio 2009;
visto il rapporto della Commissione della legislazione n. 6165 R del 31 marzo 2010,

d e c r e t a :

Capitolo I
Disposizioni generali

A. Principio

Art. 1 Il Consiglio di Stato esercita le competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure che non sono attribuite per legge ad altre autorità.

B. Norme di applicazione

Art. 2 Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione, in particolare per:

a) l'esecuzione di pene pecuniarie e multe;
b) la commutazione di pene pecuniarie e di multe in pene detentive sostitutive;
c) la procedura inerente alla preparazione, esecuzione e conclusione del lavoro di utilità pubblica, delle pene privative di libertà e delle misure, così come dell'esecuzione anticipata di una pena o di una misura;
d) l'esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza;
e) l'esecuzione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta;
f) le disposizioni di base per la collaborazione con privati ai sensi dell'articolo 379 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP);
g) la partecipazione del condannato alla partecipazione delle spese di esecuzione ai sensi dell'articolo 380 CP.

B^bis. Consiglio di vigilanza

Art. 2a[2] [1]Il Consiglio di vigilanza è composto del direttore del Dipartimento delle istituzioni, che ne è il presidente, del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente della Corte di appello e di revisione penale, del procuratore generale, del presidente dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e di un membro, da essa designato, della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione.
[2]In caso di assenza, i magistrati e il membro della Commissione di cui al capoverso 1 hanno facoltà di designare un sostituto in rappresentanza del loro organismo.
[3]Il Consiglio di vigilanza siede di regola quattro volte all'anno ed esercita la sorveglianza generale sulle strutture carcerarie e sull'organizzazione interna degli stabilimenti.
[4]Alle sedute del Consiglio di vigilanza partecipano con voto consultivo il direttore della Divisione della giustizia, il direttore delle Strutture carcerarie e il responsabile dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

C. Utilizzazione di stabilimenti svizzeri

Art. 3 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per ordinare l'esecuzione della pena giusta l'articolo 99 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale.

D. Prestazioni

Art. 4 [1]Prestazioni a favore del detenuto, sia prima che dopo la condanna, come ad esempio l'assistenza medica, l'assistenza spirituale, l'assistenza psichiatrica e psicologica, così come la

[1] Titolo modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.
[2] Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.

formazione, sono eseguite, nel limite del possibile, con personale proprio; in casi speciali si farà capo a specialisti esterni.
2Persone che espiano una pena o una misura non hanno diritto alla libera scelta delle persone che eseguono tali prestazioni.

E. Assistenza riabilitativa

Art. 5 L'istituto dell'assistenza riabilitativa secondo gli articoli 93 e 376 CP è assicurato dal Consiglio di Stato, il quale mediante regolamento ne disciplina l'organizzazione e le norme di funzionamento.

F. Accesso ai dati personali

Art. 6 1Una volta cresciuta in giudicato la condanna, le autorità inquirenti ed i tribunali mettono a disposizione dell'autorità di esecuzione della pena designata dal Consiglio di Stato, su esplicita istanza, tutti gli atti relativi alla persona interessata.
2Il personale direttamente incaricato dell'esecuzione di una pena o di una misura ha diritto di prendere visione degli atti.

G. Informazioni a terzi

Art. 7 1Le seguenti persone, su esplicita istanza, vengono orientate in merito all'inizio dell'esecuzione di una sanzione di un condannato, agli eventuali congedi, alla collocazione ed alla liberazione:
a) le vittime dei reati commessi dal condannato, se i reati stessi hanno leso l'integrità fisica, sessuale o psichica della vittima; esse devono essere rese edotte del diritto a ottenere tali informazioni;
b) altre persone che dimostrano un interesse all'informazione degno di protezione.
2I condannati non sono resi edotti di queste informazioni.

H. Casellario giudiziale

Art. 8 1Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico e svolge i compiti attribuitigli dal diritto federale.
2Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale.

Capitolo II
Esecuzione dei giudizi

A. In generale

Art. 9 1Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto il Cantone.
2La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell'ordine giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.
3Per l'esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni degli articoli 356 e seguenti CP.
4Le pene privative di libertà, le misure terapeutiche e l'internamento sono eseguiti in stabilimenti e in sezioni di stabilimenti previsti a tale scopo, conformemente alle disposizioni del diritto federale, dello specifico accordo intercantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure degli adulti (concordato) e delle disposizioni relative al Penitenziario cantonale.
5Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure di cui agli articoli 59, 60, 61, 63 e 64 CP.

B. Giudice dell'applicazione della pena

1. Competenze

Art. 10[3] 1Il giudice dell'applicazione della pena è competente:
a) …;
b) …;
c) a prolungare le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP);
d) a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (art. 62c cpv. 1-4 e 6 CP);

[3] Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010, 517.

e) a prolungare il periodo di prova o il trattamento ambulatoriale; a sopprimere, a riorganizzare o a prolungare l'assistenza riabilitativa; a modificare le norme di condotta, a revocarle o a imporne di nuove (art. 46 cpv. 4 e 62 cpv. 4-6 CP);
a revocare la sospensione condizionale e ordinare il ripristino della misura o dell'internamento (art. 46 cpv. 4, 64a cpv. 3 e 95 cpv. 5 CP);
f) a prolungare il trattamento ambulatoriale e a statuire sull'esecuzione della pena sospesa (art. 63b CP);
g) ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell'internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CP);
h) a decidere:
– il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP);
– il collocamento iniziale in caso di misura (art. 59, 60, 61 e 64 CP);
– la concessione della semiprigionia, del lavoro di utilità pubblica e della sorveglianza elettronica (art. 67b, 77b, 79a e 79b CP);
– la concessione del primo congedo;
– il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP);
– le deroghe alle forme d'esecuzione (art. 80 CP);
– l'interruzione dell'esecuzione di pene e misure (art. 92 CP);
– le altre decisioni che il diritto federale riserva all'autorità competente dopo la crescita in giudicato della sentenza penale;
i) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 e 62d cpv. 1 CP) o dall'internamento (art. 62d cpv. 2, 64a e 64b CP);
j) ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP);
k) ad emanare nei confronti del condannato l'ordine di esecuzione e l'ordine di arresto;
l) ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione.

[2]…[4]

2. Procedura

Art. 11 [1]Nei procedimenti di fronte al giudice dell'applicazione della pena il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest'ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.
[2]Il giudice dell'applicazione della pena può delegare ai segretari giudiziari del suo ufficio le audizioni nei casi previsti dall'articolo 10 capoverso 1 lettere c–l.[5]
[3]Il giudice dell'applicazione della pena decide su istanza del condannato o dell'autorità di esecuzione della pena e, nei casi previsti dalla legge, d'ufficio.[6]
[4]Il giudice dell'applicazione della pena decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento o altri enti le necessarie informazioni in merito al condannato a una pena detentiva, a una misura terapeutica stazionaria o all'internamento.

3. Rimedi di diritto

Art. 12 [1]Contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena, il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP:
a) alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera l;
b) alla Corte dei reclami penali nei casi dell'articolo 10 capoverso 1 lettere c-k.[7]
[2]Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti CPP.

C. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi

[4] Cpv. abrogato dalla L 15.9.2026; in vigore dal 20.11.2026 - BU 2026, 353.
[5] Cpv. reintrodotto dalla L 15.9.2026; in vigore dal 20.11.2026 - BU 2026, 353; precedente modifica: BU 2011, 265.
[6] Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.
[7] Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010, 517.

1. Composizione e organizzazione

Art. 13 [1]È istituita la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
[2]Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro sono designati due supplenti.[8]
[3]La Commissione si organizza da sé.

2. Competenze

Art. 14 [1]La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2, 75a cpv. 1 CP e 28 cpv. 3 DPMin).[9]
[2]Essa interviene su domanda del giudice dell'applicazione della pena e dell'autorità di esecuzione della pena.

D. Trasmissione delle sentenze

Art. 14a[10] Ogni sentenza della Corte criminale, della Corte correzionale, della Corte di appello e di revisione penale e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi entro tre giorni dalla crescita in giudicato.

E. Conservazione e consultazione degli atti

Art. 14b[11] [1]Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Ministero pubblico, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal tribunale e quelli d'esecuzione, dall'autorità d'esecuzione competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.
[2]Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
[3]L'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
[4]Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli articoli 379 e seguenti CPP.

Capitolo III
Casi particolari

A. Art. 67, 67a, 67b, 67c, 67d CP[12]

Art. 15[13] [1]L'interdizione di esercitare un'attività deve essere comunicata al Consiglio di Stato.
[2]Il giudice dell'applicazione della pena è l'autorità competente per decidere in materia di interdizione come pure del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

B. Art. 67e CP[14]

Art. 16[15] Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all'autorità designata dal Consiglio di Stato.

C. Pubblicazioni

Art. 17 Le pubblicazioni previste dagli articoli 68 e 70 CP e dal CPP sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.

D. Revoca della sospensione condizionale della pena

---

[8] Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010, 517.
[9] Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.
[10] Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.
[11] Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
[12] Nota marginale modificata dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.
[13] Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.
[14] Nota marginale modificata dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.
[15] Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.

Art. 18 [1]La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l'articolo 46 CP è pronunciata:
a) dalla Corte o dal giudice che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;
b) dal giudice dell'applicazione della pena negli altri casi.
[2]La proposta di revoca è presentata dal procuratore pubblico nel caso di cui alla lettera a del primo capoverso, dal procuratore pubblico o dall'autorità amministrativa di esecuzione della pena nei casi di cui alla lettera b del primo capoverso; il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.[16]

Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 255.

Pubblicata nel BU **2010**, 255.

[16] Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.